



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice LOPREIATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2023**

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

ONOREVOLI COLLEGHI. – Il presente disegno di legge, recante modifiche al codice di procedura civile ed alle relative disposizioni di attuazione, si colloca in uno scenario normativo profondamente mutato a seguito della cosiddetta « Riforma Cartabia », attuata con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Esso nasce con l'obiettivo di rimuovere alcune disfunzionalità e criticità che sono emerse ad un attento esame delle risultanze del nuovo codice di rito, nonché a seguito di recenti pronunce della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, che hanno messo in evidenza la necessità di incidere ulteriormente su alcune norme, che sono da ritenere definitivamente superate in quanto legate ad un'idea puramente cartacea della produzione e della circolazione degli atti e delle informazioni del processo, in un quadro ormai proiettato verso una sempre maggiore e più efficiente digitalizzazione.

Con l'articolo 1, lettera *a*), si propone l'abrogazione dell'articolo 169 del codice di procedura civile, che prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. A tale previsione si collega anche la norma contenuta nell'articolo 2, lettera *b*), con la quale è abrogato l'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, norma che detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice. Tali abrogazioni appaiono necessarie alla luce dei principi dettati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, la quale prende atto del mutato quadro dettato dalla vigenza del processo civile telematico, della conseguente impossibilità per le parti

di ritirare un non più esistente « fascicolo di parte » cartaceo. Al contrario, il principio di « non dispersione (o di acquisizione) della prova » impone al giudice d'appello, conformemente al principio dettato dalle sezioni unite, di tener conto di tutti i documenti a sua disposizione in quanto versati nel fascicolo informatico e, pertanto, non suscettibili di ritiro. Si segnala che analogo principio era stato affermato dalla Suprema corte anche per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e con riferimento al fascicolo della fase monitoria (ordinanza n. 21626/2019). È infatti evidente che un fascicolo creato in formato digitale e custodito nei sistemi informatici ministeriali non può essere giammai « ritirato » (nel significato di essere prelevato e sottratto alla disponibilità del giudice e alla consultazione delle altre parti del processo), per essere successivamente (ed eventualmente) nuovamente depositato, sia nel medesimo grado di giudizio che nei gradi successivi. Appare peraltro conforme al buon senso, oltre che ai principi generali dettati dalla Carta costituzionale che, una volta acquisita al processo, la prova resti nella disponibilità di tutte le parti e del giudice anche nei successivi gradi, così come accade nel processo amministrativo ed in quello tributario, ove la facoltà di ritiro del fascicolo non è stata mai prevista.

Nello stesso solco si inserisce la proposta di modifica dell'articolo 320 del codice di procedura civile, contenuta nell'articolo 1, lettera *c*), del presente disegno di legge. La modifica si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più

possibile, salvo il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, *ex* articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile.

Con l'articolo 1, lettera *d*), si propone la modifica dell'articolo 371 del codice di procedura civile, la cui attuale formulazione rende totalmente incerta la data di decorrenza del termine per il deposito del controricorso in risposta al controricorso contenente il ricorso incidentale. Giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura civile di nuovo conio, il controricorso, ancorché contenente il ricorso incidentale, non dev'essere più notificato al ricorrente principale, dovendo essere meramente depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Il ricorrente principale che intenda quindi contraddire al ricorso incidentale non sarà in grado di conoscere - a meno che non acceda quotidianamente al fascicolo informatico della Corte di cassazione per sincerarsene - in quale data il ricorso incidentale sia stato depositato. In ipotesi, ciò potrebbe accadere in uno qualunque dei giorni intercorrenti da quello successivo alla notifica del ricorso. Appare conforme a logica, quindi, la previsione che il controricorso in risposta al ricorso incidentale debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

Con l'articolo 1, lettera *b*), si propone una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Si tratta di uno strumento volto a correggere gli errori materiali (cioè, immediatamente riconoscibili dal testo del provvedimento del giudice o dagli atti del processo) che, soprattutto con l'utilizzo degli strumenti informatici, sono molto più frequenti nella quotidianità giudiziaria. La norma proposta mira ad introdurre nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento

degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro un brevissimo termine dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede *de plano*. I benefici che ne derivano, anche in termini di durata dei procedimenti, sono più che evidenti, considerato che, in media, un procedimento di correzione dura attualmente anche svariati mesi.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si propone la modifica dell'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma, introdotta dalla cosiddetta « riforma Cartabia », ha formato oggetto di discussioni più per il contenuto della bozza del relativo decreto attuativo che per la sua previsione, che è nel concreto davvero incomprensibile. La norma in questione, così com'è formulata e per quanto sia aderente alla previsione contenuta nella legge delega - che imponeva che negli atti del processo fosse « assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo » - rischia, se attuata alla lettera, di mettere a repentaglio l'intera struttura del processo civile telematico. Essa richiama infatti alla mente i « moduli deposito » già in uso nel processo amministrativo telematico ove, appunto, le informazioni da trasferire nei registri del processo, diversamente che nel processo civile telematico, sono contenute in un documento in formato PDF nel quale è « incorporato » una sorta di documento XML (per l'esattezza XFA, che sta per XML Forms Architecture). La pedissequa esecuzione della delega *in parte qua*

avrebbe significato l'abiura del collaudato standard XML che da anni costituisce l'ossatura del processo civile telematico e che vede, come noto, ciascun atto e provvedimento accompagnarsi ad un documento (il *datiatto.xml*) che contiene, appunto, le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri di cancelleria. Evidentemente consapevole di ciò, il legislatore delegato ha tradotto la previsione di cui sopra nell'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ove si legge che « Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ». E, però, con tale disposizione, il decreto legislativo è andato forse ben oltre le intenzioni. Posto infatti che gli schemi (vale a dire, le specifiche tecniche relative al processo civile telematico) sono regolate da provvedimenti del direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, sentiti il parere dell'AgID e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali; e posto altresì che « schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo » non possono essere altro che gli schemi *xsd* rilasciati dalla Direzione generale dei servizi informativi automatizzati, costituenti una sorta di « modello » per la creazione dei documenti contenenti le informazioni strutturate di cui all'articolo 11 del citato decreto ministeriale n. 44 del 2011, se ne ricava che la norma in questione aggiunge al parere dell'AgID ed a quello (eventuale) del Garante *Privacy* anche quelli del Consiglio su-

periore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, con ciò contraddicendo anche il dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, da cui ha preso vita e prende tuttora vita il processo civile telematico. La proposta di modifica riconduce la portata della norma alla sua funzione, vale a dire quella di assicurare, attraverso i modelli in parola, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si riporta a sistema l'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, probabilmente sfuggito al legislatore delegato nell'ambito dell'attuazione della legge delega n. 206 del 2021. Sia l'articolo 137 del codice di procedura civile, che la legge n. 53 del 1994 considerano infatti l'avvocato soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), infine, si mira a rendere operativo a tutti gli effetti il principio di non discriminazione dei documenti, sancito dall'articolo 46 del regolamento *eIDAS* (regolamento (UE) n. 910/2014). Tale modifica va infatti vista nell'ottica di una digitalizzazione più completa del processo civile. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, vige il principio di specialità delle norme sui processi telematici rispetto a quelle generali dettate dal medesimo codice dell'amministrazione digitale.

Ora, in virtù di tale principio, il legislatore « tecnico » ha dettato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, le regole tecniche per il processo civile telematico che sono quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011. Ivi, all'articolo 34, è previsto il potere, in capo al direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, di dettare le « specifiche tecniche » per il processo civile e penale telematico.

Nell'ambito di queste ultime, sono previste forti limitazioni circa i formati dei documenti informatici depositabili nei fascicoli del processo civile telematico, il che crea un forte iato rispetto alla normativa dell'Unione europea, e segnatamente rispetto all'articolo 46 del regolamento eIDAS, secondo il quale a nessun documento informatico può essere negata efficacia giuridica o valore di prova per il solo fatto della sua immaterialità. Tra i documenti informatici che tecnicamente non sono suscettibili di deposito vi sono, in particolare, i documenti audio e video: ne-

gare a tali categorie di documenti il valore di prova costituisce un controsenso che la modifica normativa qui proposta mira ad eliminare.

Oltre ai documenti audio e video, la norma fa riferimento a tutti i formati previsti dalle Linee guida dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del citato codice dell'amministrazione digitale, nella prospettiva di un'armonizzazione delle regole tecniche valide per il processo civile telematico e di quelle valide ai sensi della normativa generale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 169 è abrogato;
- b) all'articolo 288:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Negli altri casi, la parte richiedente deposita l'istanza di correzione, che è notificata a cura della cancelleria alle altre parti costituite. Le altre parti possono opporsi alla correzione mediante memoria motivata da depositare nei cinque giorni successivi alla notifica. Alla scadenza di detto termine, il giudice provvede con ordinanza che è inserita nel fascicolo informatico »;

2) al terzo comma, le parole: « il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente » sono sostituite dalle seguenti: « il ricorso è notificato alle altre parti personalmente e successivamente depositato con la prova dell'avvenuta notificazione »;

c) all'articolo 320, quarto comma, sono premesse le seguenti parole: « Nel caso previsto dall'articolo 316, secondo comma »;

d) all'articolo 371, quarto comma, le parole: « a norma dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « da depositare nel termine di quaranta giorni decorrente dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale ».

## Art. 2.

*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)*

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 163, terzo comma, 167, 189, primo comma, numeri 1), 2) e 3), 281, 303, secondo comma, 342, primo comma, 366, primo comma, 414, 416, secondo e terzo comma, 473-bis.12 e 473-bis.13 del codice, ai fini dell'osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 121 del codice »;

b) l'articolo 77 è abrogato;

c) all'articolo 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

2) al secondo comma, le parole: « sull'originale della sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « nel fascicolo informatico »;

d) all'articolo 196-*quater* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,

adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le regole tecniche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e le relative specifiche tecniche in modo da assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma precedente ».